

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 46

Riunione del 3 marzo 2010

45.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- CHRISTIAN STORTINI atleta
- SANTE MORFOLI n.q. Presidente p.t. Marino Pallavolo ASD
- MARINO PALLAVOLO ASD n.p. Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Massimo Baldi - Componente
- Avv. Elvio Albanese - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

Marino Pallavolo A.s.d.: *“in persona del Presidente pro tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e dell'art. 2 RAT Fipav, per aver in concorso con l'atleta Christian Stortini, aggirato la normativa della Fipav riguardante il tesseramento, tesserando l'atleta Christian Stortini per la stagione 2009/2010, come primo tesseramento, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato per la Tempo Volley 2000,, con violazione dell'art. 9, Statuto Fipav; dell'art. 17, co. 3, stat. Fipav, dell'art. 2 r.A.T. Fipav, dell'art. 30 R.A.T. FIPAV; dell'art. 31, R.A.T. FIPAV ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, Reg. Giur. FIPAV.*

CHRISTIAN STORTINI *per avere in data 6 ottobre 2009, sottoscritto un modulo F di primo tesseramento per la società Marino Pallavolo ASD, pur essendo già vincolato con la soc. Tempo Volley 2000, con violazione della 'rt. 10 Statuto FIPAV, dell'art. 17,co.3 Statuto FIPAV; dell'art. 19, co.2 RAT FIPAV; dell'art. 30 RAT; dell'art. 31 RAT FIPAV;*

SANTE MARFOLI: *“nella qualità di Presidente della MARINO PALLAVOLO ASD, per aver in concorso con l’atleta Christian Stortini, aggirato la normativa della Fipav riguardante il tesseramento, tesserando l’atleta Christian Stortini per la stagione 2009/2010, come primo tesseramento, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato per la Tempo Volley 2000,, con violazione dell’art. 9, Statuto Fipav; dell’art. 17, co. 3, statuto. Fipav, dell’art. 2 R.A.T. Fipav, dell’art. 30 R.A.T. FIPAV; dell’art. 31, R.A.T. FIPAV ed in virtù di quanto disposto dall’art. 55, n. 3, Reg. Giur. FIPAV.*

La CGN deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 3 marzo 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle difese degli incolpati di cui alla memoria difensiva e della missiva pervenuta a firma dell’atleta Stortini e dell’esercente la potestà sullo stesso;

Alcun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal presidente del sodalizio, documentalmente provata, consistita nell’aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle sottoscrizioni sul modulo di tesseramento da parte dell’atleta configura una palese violazione delle più elementari regole vigenti e segnatamente l’art. 17 statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) ;gli artt. 24,28 e 29 R.A.T. oltre le ulteriori contestazioni mosse agli incolpati. La prova è certa e non lascia spazio a dubbio circa la volontarietà e consapevolezza dell’azione illecita.

Di contro si è chiarita la posizione dell’atleta che pur consapevole di essere già tesserato con altra società, aveva confidato, in buona fede, nella realizzazione di un ordinario prestito tra società, sconoscendo le vicende sociali di queste e la rispettiva programmazione. Egli infatti era a conoscenza di un mero trasferimento e non di un nuovo tesseramento. Va escluso pertanto il concorso e ritenuta la colpa grave della società e del suoi presidente, anche in considerazione della falsa rappresentazione della realtà proposta all’atleta.


P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in narrativa evidenziati e, per l'effetto, condanna :

- **SANTE MARFOLI:** *“nella qualità di Presidente della MARINO PALLAVOLO ASD,* alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi CINQUE
- la Asd Pallavolo nella persona del presidente P.T. alla sanzione pecuniaria di € 500,00.

IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone



Roma, 22 marzo 2010